

numero			Bellinzona
4147	sb	11	17 agosto 2011

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Direttive in tema di patrocini

Richiamato l'art. 53 del Regolamento concernente il protocollo del 20.11.1991 e successive modifiche;

ritenuta la necessità di stabilire, in base all'esperienza ed alla casistica, alcuni criteri per la concessione del patrocinio di una manifestazione, di un evento o di una pubblicazione da parte del Consiglio di Stato o di singoli Consiglieri di Stato;

su proposta del Cancelliere dello Stato;

Risolve:

1. Il patrocinio del Consiglio di Stato è concesso, su richiesta scritta, tramite la Cancelleria dello Stato, applicando criteri restrittivi. Lo stesso vale nel caso di richieste a singoli Consiglieri di Stato, sentita la Cancelleria dello Stato.
2. Con la concessione del patrocinio si intende sottolineare l'evidente e preminente interesse pubblico, l'importanza cantonale ed eventualmente il carattere e la portata nazionale ed internazionale, della manifestazione, dell'evento o della pubblicazione, nonché il suo scopo informativo.
3. Il patrocinio viene accordato per principio se i promotori sono Enti pubblici o Associazioni senza scopo di lucro o benefiche. In caso di concomitante interesse privato (persone fisiche o giuridiche), esso non deve risultare prevalente rispetto all'interesse pubblico.
4. Il patrocinio è concesso per una singola manifestazione, evento o pubblicazione. Per casi ripetitivi la decisione va riesaminata e rinnovata di volta in volta. Per attività continuate, come la pubblicazione di una rivista, il patrocinio può essere revocato in ogni momento.
5. Sulle pubblicazioni e stampati; come pure nella sede in cui ha luogo la manifestazione o l'evento, quali convegni, seminari o mostre, l'Ente o Associazione al quale è stato accordato il patrocinio ne fa menzione con l'indicazione "*con il patrocinio del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, rispettivamente del Presidente o del Consigliere di Stato, seguito dal nome e cognome*", con l'aggiunta del logo ufficiale del Cantone.



6. Il logo del Cantone Ticino è quello descritto dall' art. 6 del testo di Legge, disponibile al collegamento Internet http://www.ti.ch/CAN/argomenti/legislaz/rleggi/rl/dati_rl/f/f4.htm.
7. Il contributo finanziario, se richiesto, viene valutato e deciso in separata sede, consultando e concordandolo con i Dipartimenti, interessati alla manifestazione, evento o pubblicazione.
8. La partecipazione di un rappresentante del Canton Ticino ad un momento significativo della manifestazione, dell'evento o della presentazione della pubblicazione cui è concesso il patrocinio, se richiesta, e l'eventuale informazione è regolata dagli artt. 47 e segg. del Regolamento concernente il protocollo, rispettivamente dalle direttive sulla comunicazione.
9. Le presenti direttive entrano immediatamente in vigore.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:


L. Sadis

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia:

- Direzioni dei Dipartimenti
- Segretariato del protocollo cantonale
- Segretariato per la cooperazione transfrontaliera
- Segreteria del CdS
- Segreteria del GC
- Ufficio dei servizi amministrativi e gestione del web per pubblicazione su pagina Internet del protocollo cantonale